

382568

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

8 APR. 2001

Prot. n. 11726

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

allegati.

copia delibera n. 8409 del 27.9.1995

copia delibera n. 053/96 del 6.2.1996

dati catastali e pianta planimetrica

Al notaio dr. Paolo DE LAURENTIS
Via L. Miccoli, 38
72017 OSTUNI

Eredi di CARIULO Domenica
Largo Bianchieri 6, A/6
72017 OSTUNI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Largo
Bianchieri - Lotto 5° - sc. A - piano 1 - int. 6 - PAGAMENTO IN UNICA
SOLUZIONE - Assegnatario: Saponaro Giuseppe -
Legge 24.12.1993, n. 560

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto, a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 19.584.000 (diciannovemilacinquecentoottantaquattromila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

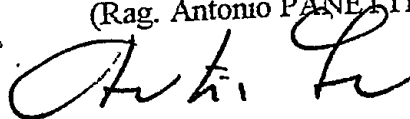
Si prega, inoltre, la S.V., ad avvenuta stipula del contratto di compravendita, di trasmettere copia dello stesso, al fine che questo Istituto escluda dal proprio patrimonio immobiliare il suddetto alloggio ai fini fiscali.

L'acquirente è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto di compravendita.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Antonio PANETTELLA)

GR/mz



Mozzetta
2/4/2001

Q. H. AL
27/4/2001

Spettabile I.A.C.P.

di Brindisi

Il sottoscritto Saponaro Agostino, nato il 5 maggio 1941 a Ostuni, ove risiede alla Via Papa Giovanni XXIII, erede dell'originario assegnatario, Saponaro Giuseppe e Cariulo Domenica, dell'alloggio popolare in Ostuni al Largo Bianchieri n.6, Lotto 5, p.1, scala A, Interno 6

CHIEDE

a codesto spett. Ente che tutta la documentazione relativa all'atto di riscatto dell'immobile innanzi descritto venga inviata al Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni con studio alla Via L. Miccoli n.38, in quanto la documentazione da voi inviata allo studio del defunto Notaio Salomone di Ostuni, risulta introvabile
Ostuni 26 marzo 2001

Saponaro Agostino

I. A. C. P.	
BRINDISI	
Prot. N.	<u>1415</u>
Data <u>27</u> MAR 2001	

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2419

21 MAR. 1996
li. _____

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia delib. n.8409 del 27.9.95;
- Copia delib. n.053/96 del 6.2.96
- Dati catastali e pianta planim.

- Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE

Via Pola, 34

72017

OSTUNI

- Eredi di CARIULO Domenica

Largo Bianchieri 6, A/6

72017

OSTUNI

e,p.c.

- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Largo Bianchieri - Lotto 5° - scala A - piano 1° - int. 6 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: Assegnatario: SAPONARO Giuseppe - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore degli eredi in indirizzo, che hanno già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dello alloggio, pari a £. 19.584.000.= (fibre diciannovemilionicinquecentoottantaquattromila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali dell'alloggio da cedere in proprietà.

Gli acquirenti sono pregati di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)



Partita IVA 00061820742

Istunin

DATA 4 luglio 1995

PAGAMENTO

TOTALE FATTURA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Prot. n. 6085

22 AGO. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. A.R.

Al Sig.

CARIULO DOMENICA
LARGO BIANCHIERI 6 A/6
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 10-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 5 scala A int. 6, Via LARGO BIANCHIERI, 6.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di f. 17625.600 intestato a "I.A.C.P. Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui è assegnatario il sig. SAPONARO GIUSEPPE, ridotto del 20% per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il dispsoto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo IACP.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di f. 705024 per IVA, mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica ancora che la pratica di cessione del suddetto alloggio in favore della S.V. - nella qualità di familiare convivente dell'assegnatario sig. SAPONARO GIUSEPPE - sarà perfezionata a condizione che:

- l'assegnatario risulti in perfetta regola con i canoni di locazione;
- alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'IVA, come sopra indicati, il sig. SAPONARO GIUSEPPE abbia alla data della domanda della S.V., la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni;
- che sottoscriva con firma autenticata da pubblico ufficiale, ed invii a questo IACP, l'allegata dichiarazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

REGOLAMENTO MORALE CON RD. 109190N 11 11

Foglio 2°

Prot. n. _____

/./.

li,

I requisiti per la titolarità all'acquisto dell'alloggio da parte della S.V. saranno accertati da questo Istituto attraverso la richiesta di idonea documentazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz



Mod. 23-1 (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE

P.T.

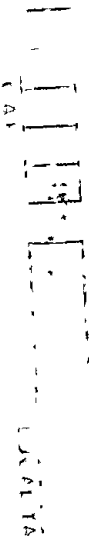
AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

72100 BRINDISI



11022011A

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito A. il 22-8-94

dall'Ufficio di

Bz

indirizzato a

CARULO DOMENICA 72 MARBRINDISK CHIESI
C-ALC - OSTUNI

2155

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 25/8

da compilare
a cura del mittenteFirma dell'incalcatore
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio

di distribuzione o di pagamento

1993, 25/10/93 Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Parte riservata all'Istituto

111 12 005 0330/0
SAPONARO GIUSEPPE
L.GO BIANCHIERI
72017 OSTUNI

6 A/6

Prot N. _____ Data _____

10 MAG. 1994

3679

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

£ 21.760.000

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto CARULO DOMENICO nato a OSTUNI
il 19.10.1913 assegnatario /o familiare convivente del Sig. Saponaro Giuseppe deceduto il 22/10/93
assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI
Lotto _____ Via /Piazza Largo Bianchieri n. 6 scala A interno 6,
con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560, VALORE

CHIEDE

Rid. 20% £ 27.200.000
£ 5.440.000
Rid. 10% £ 21.760.000
£ 2.176.000
£ 19.584.000

di acquistare l' alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6
dell'art. 1 della legge in parola.

ACCONTO 90% £ 17.625.600
IVA 4% £ 705.024

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a o b) del comma 12
dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data _____

firma

Giuseppe Saponaro

BRINDISI, 5 APR. 1994

111 12 005 0330/0
SAPONARO GIUSEPPE
L.GO BIANCHIERI
72017 OSTUNI

6 A/6

PROT. N. 2681

Oggetto : Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione degli alloggi di E.R.P.

La legge 24.12.1993, n. 560, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31.12.1993, dispone la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In esecuzione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1 della predetta legge, questo I.A.C.P., con deliberazione n. 055/94 adottata nella seduta del 18.2.1994, esecutiva a sensi di legge, ha redatto il piano di vendita del proprio patrimonio abitativo, nel quale è incluso, tra gli altri, l'alloggio a suo tempo assegnato alla S.V.

Detto alloggio potrà essere acquistato dalla S.V. o dai Suoi familiari conviventi, purché lo conducano in locazione da oltre un quinquennio e SIANO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI CANONI E DELLE SPESE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACQUISTO.

Il prezzo di vendita dell'alloggio, determinato a sensi del comma 10 dello stesso articolo 1 della legge in oggetto è di L. 21.760.000, salvo più precisa determinazione a seguito di migliore individuazione in loco e catastale.

In alternativa, la S.V. potrà richiedere all'Ufficio Tecnico Erariale la determinazione del prezzo di cessione.

In tal caso, quest'ultima determinazione dovrà intendersi definitiva, anche se dovesse risultare superiore a quella stabilita secondo il criterio di cui al citato comma 10.

Qualora la S.V. intenda acquistare l'alloggio di cui è assegnatario, potrà scegliere tra due modalità di pagamento :

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione del 10% (dieci per cento) del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della quota residua in non più di 15 (quindici) anni, con interessi pari al tasso legale ed iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento del prezzo residuo.

Qualora l'alloggio venga acquistato dai Suoi familiari conviventi, la S.V. conserverà il diritto di abitazione nell'alloggio.

Allegato alla presente nota, si invia fac-simile di domanda di acquisto, che la S.V. o i Suoi familiari conviventi potranno utilizzare per chiedere l'acquisto dell'alloggio.

Ulteriori e più dettagliate informazioni la S.V. potrà assumere, recandosi direttamente presso questi Uffici dove troverà a Sua completa disposizione personale opportunamente addetto.

Distinti Saluti

Il Presidente
(Avv. Pietro Dell'Anno)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5294

DEL 12 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 4178 del 26.5.94, si rimettono
i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto,
della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO SAPONARO GIUSEPPE Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 5 ^{LARGO} via BLANCHIERI civico, n° _____
piano 1 int. A/B.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 222 p.lla 5000 / 6 cat. A/4
cl. 3 vani catastali 4.00 rendita 272000

Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

BENE COMUNE CORTILE PARTICELLA 4746

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori
di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO



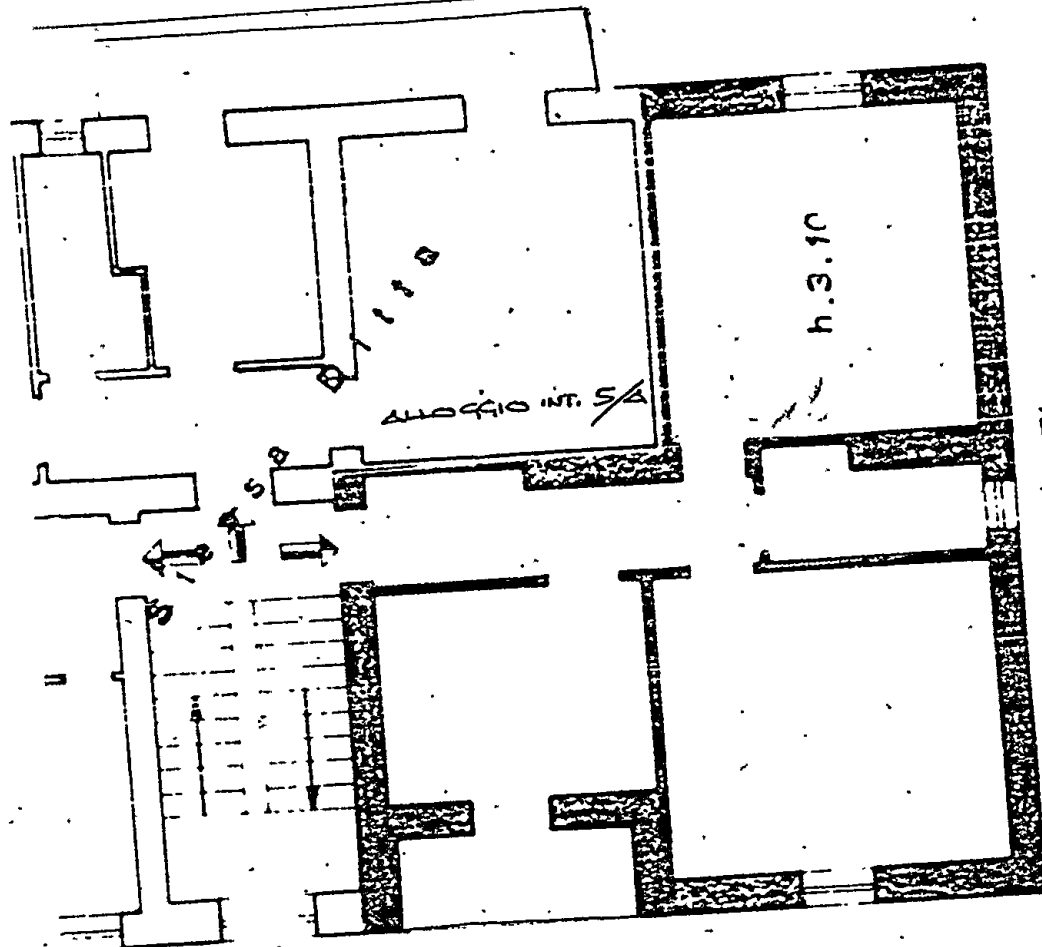
OSTUNI

LOTTO 5

LARGO BIANCHIERI

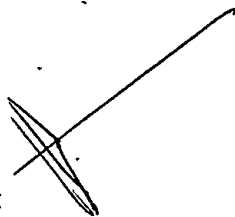
PIANO 1° SCALA A INT. 6

VIA PROV. PER GROTTAGLIE



STESSA DITTA

STESSA DITTA
CORTILE COMUNE





Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica

Che Cariulo Domenica, nata a Ostuni il 19/10/1913, qui
residente ha avuto le seguenti vicende domiciliari:

- 1) il 22/12/1955 ha abitato in L.go Bianchieri n°37/sc.A/6
- 2) al cens.961 ha abitato in L.go Bianchieri n°6/sc.A/6,
fino al 31/10/1995 data di eliminazione per morte
in Ostuni.=

Si rilascia in carta libera per uso: consentito dalla legge

li

7 NOV. 1995



L'IMPIEGATO ADDETTO
Ufficio Anagrafe e Serv. Demografici
SGURA FELICE

Comune di O S T U N I

Provincia di Brindisi

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

(art. 35, terzo comma, Reg. anagrafico DPR 305/1989, n. 229)

abitante in _____

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE certifica risultare dall'anagrafe della popolazione di questo Comune il seguente stato di famiglia

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Relazione di parentela con l'interessato	NASCITA		Stato Civile	Annotazioni
			Luogo	Data		
1	Saponaro Giuseppe	Cf.	Ostuni	15/7/1910	C.g.to	deceduto 22/10/93
2	Carluo Domenica	Mg.	"	19/10/913	"	" 31/10/995
3	Saponaro Agostino	Fg.	"	5/5/1941	"	"
4			"			
5			"			
6			"			
7			"			
8			"			

Cod. 129260

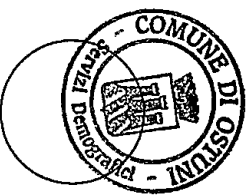
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITA' DI 3 MESI DA OGGI (art. 33, terzo comma del Reg.)

Paternità e maternità omesse ai sensi della legge 31/10/1955, n. 1064:

- 7 NOV. 1995

Data _____

IL COMPILATORE



L'IMPIEGATO ARABATIS
UFFICIO ANAGRAFE
SCURA FELICE

- Rilasciato in:
- ☐ Carta resa legale
 - ☐ Carta libera per uso
 - ☒ Carta libera ed esente diritti segreteria per uso interno di ufficio
- Norma legislativa:
- ☐ Art. Tab. All. B DPR 28-10-72, n. 842 Disciplina imposta di bollo
 - ☐ Art. 15 DPR 28-9-73, n. 801 Disciplina agevolazioni tributarie
 - ☐ Legge 10-7-78, n. 222 Normative per sviluppo meccanizzazione agricola per l'agricoltura
 - ☐ Legge 9-5-75, n. 153 Normative CEE
 - ☐ Art. 2 Legge 21-2-77, n. 36



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

CARIULO DOMENICA

nat. in

Ostuni

il

19.10.1913

atto n.

690

è decedut. in

Ostuni

addì

31

Trattato

del mese di

Ottobre

dell'anno 1995

(M. Menocento novanta cinque)

) atto n.

195

Si rilascia per uso

Comm. To delle legge

Ostuni, li

04.11.1995



L'Ufficiale dello Stato Civile

IMPIEGATO INCARICATO

CHIACCHIA ANTONIO

(Uff. Stato Civile)



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica

Che Cariulo Domenica, nata a Ostuni il 19/10/1913, qui
residente ha avuto le seguenti vicende domiciliari:

1) il 22/12/955 ha abitato in L.go Bianchieri n°6/A/6
dove abita tutt'ora.=

=

=

=

=

=

Si rilascia in carta libera per uso consentito dalla legge

li 12 MAG. 1995



L'IL SINDACO ADDETTO
Uff.le Ann. Serv. Demografici
SGURA FELICE



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

SPONARO Giuseppe

nat. o in

Ostuni

il

15-07-910

atto n. *488*

, è deceduto in

Ostuni

addì

22

Settembre

del mese di

Ottobre

dell'anno

1993

(*Mullermeister Vautke*

) atto n. *210*

Si rilascia per uso

conservato della legge

Ostuni, li

13-04-94



L'IMPIEGATO ADDETTO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
PASQUALE
Ufficio Stato Civile

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto CARULO Domenico vedovo di SAPONA RO Giuseppe, già
assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito
in OSTUNI Lotto 5 Via/piazza Largo Bioncheri n. 6
scala A piano 1° int. 6

PRENDE ATTO

che il sig. CARULO Domenico familiare conviven-
te del sottoscritto in qualità di moglie
(moglie - figlio - nipote - ecc.)
ha presentato in data 10.5.1994 domanda di acquisto dell'allog-
gio in parola a sensi dell'art. 1 - comma 6 - della legge 560/1993.
In proposito comunica il proprio nulla-osta all'acquisto dell'allog-
gio da parte del citato familiare.

In fede

CARULO Domenico

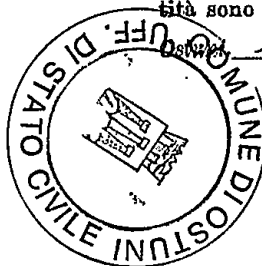
COMUNE DI OSTUNI (Prov. di BRINDISI)

VISTO per l'autenticità della firma del

Sig. CARULO Domenico

firmato e datato il 19.10.1993

apposta in mia presenza, della cui iden-
tità sono certo.



10-11-94
L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
DELEGATO
PASQUALE ZACCARIA
UFF. AMM.VO



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO CASA

09371

I. A. C. P.
BRINDISI
1943
17 MAR 1995

15 MAR. 1995

AL SIG. PRESIDENTE
ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI

72100 BRINDISI

OGGETTO: Invio nulla osta.

PREMESSO che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con note n° 22962 del 15/7/88 e n° 30214 del 22/11/90, inviava un elenco di assegnatari per i quali nel corso di una verifica reddituale si sono rilevati elementi che potrebbero comportare la decadenza dall'assegnazione per perdita dei requisiti ai sensi dell'art.19 lett.D, L.R.54/84;

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dagli interessati e la relativa istruttoria di rito;

VISTO il sopralluogo effettuato da un Tecnico incaricato del Comune, unitamente ad un Vigile Urbano, dal quale si evince che non esistono motivi di decadenza per perdita dei requisiti;

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA

I L S I N D A C O

D I C H I A R A

che NULLA OSTA al mantenimento in possesso dell'alloggio assegnato ai Sig.ri:

- 1) BASILE ANGELO L.GO RISORGIMENTO n°3/6; 15/12/0050352/0
- V(2) CAZZORLA LORENZO ORA BELLANOVA CATERINA L.GO RISORGIMENTO 11/2; 37/12/0059025/1
- 3) CAVALLO ANTONIO L.GO RISORGIMENTO n°14 B/6; 11/12/0050213/1
- V(4) BAGNULO SANTE VIA MONS. MINDELLI 11 D/2; 11/12/0050210/0
- V(5) SAPONARO GIUSEPPE ORA CARIULO DOMENICA L.GO BIANCHIERI 6 A/6. 11/12/0050330/0

Ostuni li 13/03/1995

IL SINDACO
(Prof. Lorenzo CIRASINO)

GA



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

Rif. a n. _____/_____/_____

Risp. a nota n. _____ div. _____ sez. _____

del _____

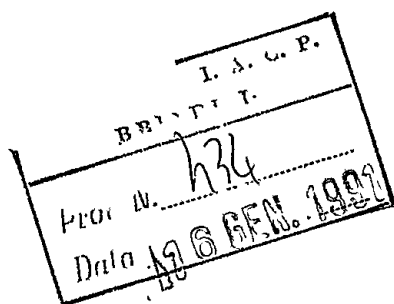
Prot. N. **01090**

Ufficio Tecnico (Ufficio Casa)

All. N. _____

OGGETTO: Alloggio di E.R.P.. Comunicazione ai sensi del combinato
disposto dell'art.19 L.R. 54/84.=

TELEFAX 339056 (0831)

RACCOMANDATA A.R.AL SIGNOR SAPONARO GIUSEPPEL.go BIANCHIERI, n° 672017 - O S T U N I -

e p.c.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPO-
LARI

Via Casimiro, n°27

72100 - B R I N D I S I -

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi ha segnalato a questo Comune che, nel corso di una verifica reddituale concernente la posizione della S.V. si sono rilevati elementi che potrebbero comportare la decadenza dell'assegnazione per perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 19 lett.D con riferimento all'art.2 lett.C e/o della legge regionale 20.12.84 n°54.

Tanto premesso si invita la S.V. a presentare eventuali controdeduzioni scritte e i documenti giustificativi che riterrà opportuno entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della presente, con avvertenza che questa comunicazione costituisce atto preliminare istruttorio preordinato al definitivo provvedimento di decadenza dell'alloggio assegnatole.

IL SINDACO
(Michele Zurlo)

CB/gs.

AL
27/1/1991
Ostuni 24.1.1991

AL Sig. SINDACO

Del Comune di

O S T U N I

→ e,p,c. All'I.A.C.P. di BRINDISI

Oggetto: Riscontro a nota n. 01090 del 15.1.91:

Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni L.Bian-
chieri 6/A/6.

Con riferimento alla nota emarginata si comunica,
che in altra data e precisamente il 27.2.1989 abbiamo ri-
sposto alla stessa nota. Alleghiamo copia della lettera
e documentazione aggiornata del caso.

Si prega pertanto, di voler considerare benevol-
mente quanto esposto.

Sicuro di quanto sopra,

Con Osservanza

Laponaro Giuseppe

I. A. C. P.	
BRINDISI	
Fid. n.	681
Data	28 GEN 1991

Ostuni lì, 27 febbraio 1989

Al Signor Sindaco

del Comune di

O S T U N I

→ e p.c.

All'I.A.C.P. di

B R I N D I S I

Oggetto: Riscontro a nota n° 05612 del 16.02.89: Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni L.go Bianchieri n° 6 A/6 lotto 5°.-

Con riferimento alla nota emarginata si comunica quanto segue: va preliminarmente chiarito che gli accertamenti svolti sulla situazione reddituale del sottoscritto, verosimilmente sono stati ricavati dalla dichiarazione dei redditi Mod.740 presentato dal medesimo.

I dati riportati nella predetta dichiarazione, vanno letti ed interpretati, sia corredando gli stessi con l'importo reddituale dichiarato, sia con le seguenti circostanze di fatto (ancorché giuridicamente rilevanti) che di seguito si evidenzieranno.

In particolare per quanto riguarda l'immobile sito in Ostuni alla via G. Pinto, 34 (usufruttuario l'esponente e nuda proprietaria la moglie Cariulo Domenica), trattasi di modesto fabbricato rurale in precarie condizioni di staticità sito nella "zona degli orti" dell'agro di Ostuni. Il reddito di detto fabbricato è puramente figurativo, non essendo suscettibile di alcuna utilizzazione economica.

Per quanto riguarda l'abitazione di via Pignatelli 35-37 (poi toponomasticamente variata in via Giovanni XXIII) va detto che detta abitazione è riportata solo nominalmente sulla dichiarazione dei redditi del sottoscritto, in quanto trattasi di abitazione realizzata (a seguito di permuta) su di un suolo pervenuto ereditariamente alla moglie Cariulo Domenica e ceduto in uso "gratuito e perpetuo" (a seguito di atto di donazione con scrittura privata) al proprio figlio unico Saponaro Agostino che la possiede e la utilizza in proprio con il suo autonomo nucleo familiare.

Beninteso, alcun reddito ha mai percepito il sottoscritto da tale abitazione, materialmente donata in occasione delle nozze al proprio figlio unico Agostino.

Il reddito, pertanto, riportato sulla dichiarazione dei redditi sul quale avrebbero appuntato l'attenzione in sede di verifica gli uffici competenti, in realtà non è tale, essendo dichiarato solo ai fini del

l'ILOR e dell'IRPEF (il cui importo è stato poi materialmente versato dal figlio Saponaro Agostino).

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il sottoscritto non ha mai perduto il possesso dei requisiti che a suo tempo giustificarono la concessione dell'alloggio.

Si prega, pertanto, di voler benevolmente considerare quanto esposto e si allega: certificato storico di residenza del figlio Saponaro Agostino e lo stato di famiglia dello stesso; fotocopia dell'autorizzazione di abitabilità; fotocopia dell'atto dell'ufficio di registro "imposta sui fabbricati" del 03/03/61; fotocopia dell'atto di donazione privato del 30/01/70.-

Sicuro di quanto sopra con osservanza

Saponaro Giuseppe

AVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

A.R.

della: del: 383 N. 28-02-89 di L. OSTUNIC
☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedito il 28-02-89
☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di OSTUNIC
 indirizzato a I. A. e. P. - Via Cassinara
82100 Brindisi

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il 1-3-89

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.



Mod. 23-1 (per l'Interno) (1989) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE P. I.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

ASSA PAGATI POSTUMI



DA RESTITUIRE A:

Seppiazzo G. M. M.

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambi
le facciate le indicazioni richieste

L. P. Brandini 6/46

12017

OSTUM



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA'

IL SINDACO

Visto i verbali d'ispezione in data 14 - Gennaio - 1970 dell'Ufficiale Sanitario Sig. Dott. Laudadio Nicolino e in data 8 - Gennaio - 1970 dell'Ingegnere Direttore dell'Uff. Tecnico Comunale Dott. Carlo Basile a ciò delegato dai quali risulta che la (1) Costruzione della casa (2) Urbana di proprietà del Sig. Germani Cariulo (ora Palmisano Pietro) sita in Ostuni Via 2^a trav. sinistra di Via Pignatelli composta di N. 15 appartamenti di N. 49 vani utili di N. 16 vani accessori di N. 8 autorimesse, negozi ed altro confinante con i Beni di el Sig. Croci Antonio - Via Pignatelli - 2^a trav. Sinistra di Via Pignatelli è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 17/1/1967 ai sensi dell'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, con l'osservanza delle norme dettate dal Regolamento edilizio del Comune, che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità.

Visti gli articoli 221 e 226 del T.U. delle Leggi Sanitarie sopracitate;

Visti gli artt. /// del locale Regolamento d'igiene;

Vista la licenza d'uso N. 11861 del 25/10/1969 rilasciata dalla Prefettura di Brindisi

Vista la ricevuta dell'Ufficio Postale di Ostuni N. 658 del 30/10/69

di L. 73.000 comprovante l'avvenuto pagamento della tassa concessione Governativa a l. Ufficio I.G.E. di Roma

A U T O R I Z Z A

L'abitabilità per tutti gli effetti di legge del fabbricato sopra descritto composto di N. 16 appartamenti di N. 49 vani utili di N. 16 vani accessori e di N. 8 autorimesse, a condizione che lo smaltimento dei liquami di fognasi faccia con il carro-botte in attesa di allaccio alla rete fognante.

Della Residenza Municipale, li

15/Gennaio/1970

IL SINDACO





Atto di donazione

Io sottoscritta Cariulo Domenica nata in Ostuni il
19/10/1913, in possesso delle piene facoltà mentali
e fisiche, in occasione del matrimonio di mio figlio
Agostino, dichiaro di donare come dono allo stesso, la
casa di mia proprietà in Ostuni alla via P. Pignatelli
li 35 e rimessa al n° 37. La presente donazione viene
fatta per consentire al mio unico figlio di avere
una abitazione decente, nulla deve essere corrisposto
da mio figlio a titolo di pigione o altro se non quel
lo che un figlio deve ai propri genitori. Voglio che
questa mia volontà sia rispettata e fatta rispettare
da tutti.

Ostuni 30/Gennaio/1970.-

Cariulo Domenica

L. J. ...

MODULARIO
F. - Imp. - 83

MOD. 63 - Imp. sui fabbr. (Imp. dir.)
(Art. 29 del Regolamento)

PROVINCIA

COMUNE

di di

N. 109 d'ordine ANNO

IMPOSTA SUI FABBRICATI

*Si avverte il Sig. Lapomaro Giuseppe di Agostino usfr.
e Canale Domenico fu Agostino propr.*

Si avverte inoltre che, ove non voglia accettare le cifre di reddito determinate dall'Ufficio, deve produrre reclamo in carta da bollo alla Commissione di 1^a istanza entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente avviso, e che mancando il reclamo od essendo prodotto fuori di questo termine, le cifre determinate dall'Ufficio Imperiale rimangono definite, art. 32 del regolamento, 22 agosto 1871, n. 4024, e art. 41 del D. L. 7 agosto 1936, n. 1639).

Dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di il 19



IL PROCURATORE DELLE IMPOSTE

CLASSE

Io sottoscritto ho notificato in questo giorno (in lettere) il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me (1) e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Ufficio Distrettuale delle Imposte.

FIRMA DEL CONSEGNATARIO DELL'AVVISO

L'INSERVIENTE COMUNALE

- (1) È stato da me consegnato, al predetto contribuente che ha firmato qui in calce:
oppure: è stato da me consegnato al sig. addett. alla famiglia, oppure: alla casa.
oppure: al servizio del predetto contribuente che ha firmato qui in calce:
oppure: è stato consegnato, ecc. ecc. (come sopra), che ha dichiarato di non volere,
oppure: di non sapere firmare:
oppure: è stato da me affisso alla porta d'abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui e di persone addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio, o per rifiuto a ricevere l'avviso:
oppure: è stato affisso alla porta del Palazzo Comunale non avendo il contribuente la residenza nel Comune.



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica

che Saponaro Agostino nato a Ostuni il 5.5.1941 atto
n° 297 qui residente dal 22.7.1964 ha avuto le seguenti
vicende domiciliari:

- 1) il 22.7.1964 ha abitato in L.go Bianchieri 6/A/6
- 2) il 27.4.1970 ha abitato in Via Pignatelli 35/1
- 3) il 23.9.1975 ha abitato in Via Giovanni XXIII 35/1
- 4) il Cens. 81 ha abitato in Via Giovanni XXIII 35/1
dove abita tutt'ora.=====1

Si certifica in carta libera per uso.....consentito dalla legge

Ostuni, li 23 GEN. 1991



L'IMPIEGATO ADDETTO
IL SINDACO
UFF. ACC. AMMINISTRATIVO
SGURA FELICE
Ufficio Anagrafe



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di

SAPONARO AGOSTINO
abitante in VIA GIOVANNI XXIII n. 35

SAPONARO AGOSTINO	Intest. Scheda
Nato il 5.5.1941 a OSTUNI (BR)	
Coniugato	

ZITO GRAZIA	Moglie
Nata il 10.2.1945 a OSTUNI (BR)	
Coniugata	

SAPONARO GIUSEPPE	Figlio
Nato il 26.6.1971 a OSTUNI (BR)	
Celibe	

SAPONARO MIRNA	Figlia
Nata il 10.3.1976 a OSTUNI (BR)	
Nubile	

SAPONARO ANTONELLA	Figlia
Nata il 10.8.1982 a OSTUNI (BR)	
Nubile	

DIRITTI

23.1.1991

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
L'IMPIEGATO ADDETTO ALL'UFFICIALE DI ANAGRAFE
UFF. Amministrativo
SGUR. PR. ICE
Ufficio Anagrafe
Dott. ANGELO ROMA



SI RILASCIAM IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO _____



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di

SAPONARO GIUSEPPE
abitante in VIA BIANCHIERI n. 6/A/6

SAPONARO GIUSEPPE
Nato il 15.7.1910 a OSTUNI (BR)
Coniugato

Intest. Scheda

CARIULO DOMENICA
Nata il 19.10.1913 a OSTUNI (BR)
Coniugata

Moglie

DIRITTI

23.1.1991

L'IMPEGNO DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE
UFF. ANAGRAFE
SGUJA FELICE
Ufficio Anagrafe

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
UFF. ANAGRAFE
Dott. ANGELO ROMA



SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO _____



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. **05612** / / Tecnico

OGGETTO: Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni L.go Bianchieri n°6 A/6
lotto 5°. Comunicazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 19
L.R. 54/84.-

n. **16 FEB 1989**

Rif. a n. / /
Risp. a nota n. div. sez.
del

All. N. **1**

RACCOMANDA
CASE POPOLARI
BRINDISI
Prot. N. **1387**
Data **20 FEB 1989**
e p.c.

AL SIGNOR

SAPONARO GIUSEPPE
L.go Bianchieri n°6
O S T U N I

Spett/le.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro n°27
B R I N D I S I

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi ha segnalato a questo Comune che, nel corso di una verifica reddituale concernente la posizione della S.V. si sono rilevati elementi che potrebbero comportare la decadenza dell'assegnazione per perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 19 lett.D con riferimento all'art.2 lett.C e/o D della Legge Regionale 20/12/84 n°54.

Tanto premesso si invita la S.V. a presentare eventuali controdeduzioni scritte e i documenti giustificativi che riterrà opportuno entro e non oltre il termine di gg.15 dalla data di ricezione della presente, con avvertenza che questa comunicazione costituisce atto preliminare istruttorio preordinato al definitivo provvedimento di decadenza della assegnazione dell'alloggio in oggetto.-

IL SINDACO
(Michele COPPOLA)

IST. AUT. CASE POPOLARI BRINDISI	
Prot. N.	1750
Data	-1 MAR. 1989

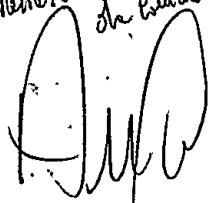
e p.c.

Ostuni lì, 27 febbraio 1989

Al Signor Sindaco
del Comune di
O S T U N I

All'I.A.C.P. di
B R I N D I S I

Prof. Pignatelli
Conferma del reddito
da Comune di Ostuni



Oggetto: Riscontro a nota n° 05612 del 16.02.89: Alloggio di E.R.P.
sito in Ostuni L.go Bianchieri n° 6 A/6 lotto 5°.-

Con riferimento alla nota emarginata si comunica quanto segue:
va preliminarmente chiarito che gli accertamenti svolti sulla situa-
zione reddituale del sottoscritto verosimilmente sono stati ricavati
dalla dichiarazione dei redditi Mod.740 presentato dal medesimo.

I dati riportati nella predetta dichiarazione, vanno letti ed inter-
pretati, sia corredando gli stessi con l'importo reddituale dichiara-
to, sia con le seguenti circostanze di fatto (ancorché giuridicamen-
te rilevanti) che di seguito si evidenzieranno.

In particolare per quanto riguarda l'immobile sito in Ostuni alla
via G. Pinto, 34 (usufruttuario l'esponente e nuda proprietaria la
moglie Cariulo Domenica), trattasi di modesto fabbricato rurale in
precarie condizioni di staticità sito nella "zona degli orti" del-
l'agro di Ostuni. Il reddito di detto fabbricato è puramente figurati-
vo, non essendo suscettibile di alcuna utilizzazione economica.

Per quanto riguarda l'abitazione di via Pignatelli 35-37 (poi topono-
masticamente variata in via Giovanni XXIII) va detto che detta abita-
zione è riportata solo nominalmente sulla dichiarazione dei redditi
del sottoscritto, in quanto trattasi di abitazione realizzata (a se-
guito di permuta) su di un suolo pervenuto ereditariamente alla mo-
glie Cariulo Domenica e ceduto in uso "gratuito e perpetuo" (a segui-
to di atto di donazione con scrittura privata) al proprio figlio uni-
co Saponaro Agostino che la possiede e la utilizza in proprio con il
suo autonomo nucleo familiare.

Beninteso, alcun reddito ha mai percepito il sottoscritto da tale abi-
tazione, materialmente donata in occasione delle nozze al proprio fi-
glio unico Agostino.

Il reddito, pertanto, riportato sulla dichiarazione dei redditi sul
quale avrebbero appuntato l'attenzione in sede di verifica gli uffici
competenti, in realtà non è tale, essendo dichiarato solo ai fini del

%

L'ILOR e dell'IRPEF (il cui importo è stato poi materialmente versato dal figlio Saponaro Agostino).

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il sottoscritto non ha mai perduto il possesso dei requisiti che a suo tempo giustificarono la concessione dell'alloggio.

Si prega, pertanto, di voler benevolmente considerare quanto esposto e si allega: certificato storico di residenza del figlio Saponaro Agostino e lo stato di famiglia dello stesso; fotocopia dell'autorizzazione di abitabilità; fotocopia dell'atto dell'ufficio di registro "imposta sui fabbricati" del 03/03/61; fotocopia dell'atto di donazione privato del 30/01/70.-

«Sicuro di quanto sopra con osservanza

Saponaro Giuseppe



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

visti gli atti di ufficio
certifica

che Saponaro Agostino nato a Ostuni il 5.5.1941 atto
n° 297 qui residente dal 22.7.1964 ha avuto le se-
guenti residenze domiciliari:

- 1) il 22.7.1964 ha abitato in L.go Bianchieri 6/A/6;
- 2) il 27.4.1970 ha abitato in Via Pignatelli 35/1;
- 3) il 23.9.1975 ha abitato in Via Giovanni XXIII 35/1;
- 4) al Cens. 81 ha abitato in Via Giovanni XXIII 35/1
dove abita tutt'ora.=====

Si rilascia in carta libera per uso ~~consentito dalla legge~~

li, **20 FEB. 1989**



L'IMPREGATO ADDETTO
Uff.le Amministrativo
SGURU SINDACO
Ufficio Anagrafe



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di

SAPONARO AGOSTINO
abitante in VIA GIOVANNI XXIII n. 35

SAPONARO AGOSTINO	Capo Famiglia
Nato il 5.5.1941 a OSTUNI (BR)	
Coniugato	

ZITO GRAZIA	Moglie
Nata il 10.2.1945 a OSTUNI (BR)	
Coniugata	

SAPONARO GIUSEPPE	Figlio
Nato il 26.6.1971 a OSTUNI (BR)	
Celibe	

SAPONARO MIRNA	Figlia
Nata il 10.3.1976 a OSTUNI (BR)	
Nubile	

SAPONARO ANTONELLA	Figlia
Nata il 10.8.1982 a OSTUNI (BR)	
Nubile	

DIRITTI

20.2.1989

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato
Dott. ~~ANGELO ROMA~~
Dirigente Servizi Demografici



Si rilascia in carta (libera - legale) da valere per uso _____

N. B. - La qualifica di CAPO FAMIGLIA è attribuita in anagrafe soltanto per determinare a chi incombe l'obbligo delle denunce anagrafiche. Lo stato di famiglia perciò prova soltanto la composizione familiare del richiedente, ma non i rapporti economici intercorrenti fra le persone ivi comprese. Le notizie relative alla professione ed al titolo di studio non costituiscono materia di certificazione. (Decreto P. R. 31-1-1958, n. 136).



Atto di donazione

Io sottoscritta Cariulo Domenica nata in Ostuni il
19/10/1913, in possesso delle piene facoltà mentali
e fisiche, in occasione del matrimonio di mio figlio
Agostino, dichiaro di donare come dono allo stesso, la
casa di mia proprietà in Ostuni alla via P. Pignatelli
li 35 e rimessa al n°37. La presente donazione viene
fatta per consentire al mio unico figlio di avere
una abitazione decente, nulla deve essere corrisposto
dal mio figlio a titolo di pigione o altro se non quel
lo che un figlio deve ai propri genitori. Voglio che
~~questa mia volontà sia rispettata e fatta rispettare~~
da tutti.

Ostuni 30/Gennaio/1970.-

Cariulo Domenica



Pratica N. 108/966

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA'

IL SINDACO

Visto i verbali d'ispezione in data 14 - Gennaio - 1970 dell'Ufficiale Sanitario
Sig. Dott. Laudadio Nicolino e in data 8 - Gennaio - 1970
dell'Ingegnere Direttore dell'Uff. Tecnico Comunale Dott. Carlo Basile a ciò delegato
dai quali risulta che la (1) Costruzione della casa (2) Urbana di
proprietà del Sig. Germani Carluccio (ora Palmisano Pietro)
sitata in Ostuni Via 2^a trav. sinistra di Via Pignatelli
composta di N. 15 appartamenti di N. 49 vani utili di N. 16 vani acces-
sori di N. 8 autorimesse, negozi ed altro confinante con i beni di el Sig. Cucco
Antonio - Via Pignatelli - 2^a trav. Sinistra di Via Pignatelli -
è stata eseguita in conformità del progetto approvato in data 17/1/1967 ai sensi
dell'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, con l'osservanza delle norme dettate dal
Regolamento edilizio del Comune, che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono
altre cause di insalubrità.

Visti gli articoli 221 e 226 del T.U. delle Leggi Sanitarie sopracitate;

Visti gli artt. /// del locale Regolamento d'igiene;

Vista la licenza d'uso N. 11861 del 25/10/1969 rilasciata dalla Prefettura di Brindisi

Vista la ricevuta dell'Ufficio Postale di Ostuni N. 658 del 30/10/69
431 del 8/10/69
di L. 73.000 comprovante l'avvenuto pagamento della tassa concessione Governativa a 1. Uf-
ficio I.G.E. di Roma

A U T O R I Z Z A

l'abitabilità per tutti gli effetti di legge del fabbricato sopra descritto composto di N. 16 ap-
partamenti di N. 49 vani utili di N. 16 vani accessori e di N. 8 autorimesse.
a condizione che lo;smaltimento dei liquami di fognasi faccia con il
carro-botte in attesa di allaccio alla rete fognante.
Della-Residenza Municipale, 15/Gennaio/1970

IL SINDACO

L. J. J. J. J.

MODULARIO
F. - Imp. - 83

Mod. 63 - Imp. sui fabbr. (Imp. dir.)
(Art. 29 del Regolamento)

PROVINCIA

COMUNE

di di

N. 109 d'ordine ANNO

IMPOSTA SUI FABBRICATI

Lapomaro Giuseppe di Agostino usfr.
Barinolo Concetta fu Agostino propr.
Si avverte il Sig.
che l'ufficio ha presentato
che l'ufficio ha presentato
che l'ufficio ha presentato

Si avverte inoltre che, ove non voglia accettare la cifra di reddito determinata d'ufficio, deve produrre reclamo in carta da bollo alla Commissione di 1^a istanza entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente avviso, e che mancando il reclamo od essendo prodotto fuori di questo termine, le cifre determinate dall'Ufficio Imposte diventano definitive (art. 32 del regolamento, 22 agosto 1891, n. 4024, e art. 41 del D. L. 7 agosto 1936, n. 1639).

Dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte di il 19...



IL PROCURATORE DELLE IMPOSTE
CLASSE

La sottoscritto, incaricato del ha notificato in questo giorno (in lettere) il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Ufficio Distrettuale delle Imposte.

FIRMA DEL CONSEGNATARIO DELL'AVVISO

L'INSERVIENTE COMUNALE

(1) È stato da me consegnato, al predetto contribuente che ha firmato qui in calce:
oppure: è stato da me consegnato al sig. addett. alla famiglia. oppure: alla casa,
oppure: al servizio del predetto contribuente che ha firmato qui in calce:
oppure: è stato consegnato, ecc. ecc. (come sopra), che ha dichiarato di non volere,
oppure: di non sapere firmare:
oppure: è stato da me affisso alla porta d'abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui e di persone addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio, o per rifiuto a ricevere l'avviso:
oppure: è stato affisso alla porta del Palazzo Comunale non avendo il contribuente la residenza nel Comune.

Annunzio
3281

14 MAG. 1963

Uff.: Tecnico.

- Signor Saponaro Giuseppe
Via Banchieri 5 - Case Popolari
Scala A

O s t u n i

- Signor Semeraro Donato
Via Banchieri 5 - Case Popolari
Scala A

O s t u n i

Lolb f -

Oggetto: Modifica prospetto.=

In esito alla nota del 3 c.m. questo Istituto, in linea di massima, non sarebbe alieno dal concedere la richiesta autorizzazione ove si trattasse di un prospetto con le tre hole finestre rappresentate.=

Se invece le finestre fanno parte di un prospetto maggiore ovviamente l'autorizzazione non può essere limitata a due sole finestre.=

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



RO/ca.

(1101211) Rich. 1 Dec 1982 - Ist. Poligr. Stato - G. O. 19. 1.500.000



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In agenzione di Tasse e Bolli
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1864)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(i 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demantale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa. (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SAPONARO GIUSEPPE

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. A/6 del 5° lotto

Designazione delle cose locate:

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

L. 3600- mensili anticipate

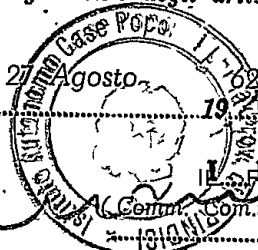
Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del

registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add.



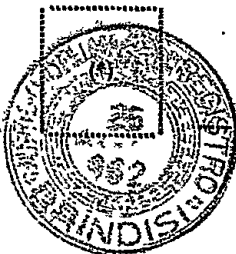
IL DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 2310

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGOLANTE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

981- RACCOMANDATA R.R.

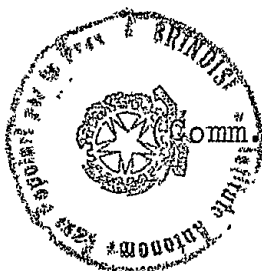
Al Sig. SAPONARO Giuseppe
Lotto 5^a Scala A Int. 6^a
Via Ubaldo Guicciardini
OSTUNI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.602,50, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7270

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG. Salvatore Pirello

Lotto 50 Scala A Int. 6

Via Efflucci

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.611 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.60 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.624 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.611</u> vano per vani <u>3.60</u> £.	<u>5.800</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£.	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>174</u>
	<u>6.624</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

344

የሚገኝ ስርዓት
H
የሚገኝ
የሚገኝ

12.1

67.6

150.0

600.0
600
671
111
150.0

60.0

12.1

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

Sig. SAPONARO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

(Com.te Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 12 8 AGO. 1960 19 al N. 529

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
R. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis
Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(2) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente.....

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9.....

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il.....

Sig. SAPONARO Francesco.....

convenzioni che (4) hanno avuto.....

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6 del 5°
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO 1959 19 59

L. DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1418

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
F. DI STYCO

Giovanni Catasso

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 002)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed ilSig. *Salomano Francesco*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/A del 5^o lotto.di Case Popolari nel Comune di *Castell*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3600 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1958 at N. 159

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *15000*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. *Papacero Giuseppe*

convenzioni che (4) Hanno avut

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 5

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 6/A del 5^a Lott
di case popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro 19 al N. 1907

esatte lire

(*) Bollo a' calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Corrado Baldo VAL-**
LADINO di **Giuseppe** nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) **Brindisi, Via Costanzo, 2**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Signor SAPONARO Giuseppe
di Agostino

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**
10 agosto
esecuzione col giorno (5) 19 **58**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n.6/A al 5° lotto**
delle case popolari in Ostuni - Largo Cappuccini

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.000, = mensili anticipato**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269. **3 AGO. 1956**

BRINDISI, addr



DENUNZIANTE (7)

PRESENTE

Corrado Baldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addr

vol. foglio registro **11 AGO. 1956** al N. **610**

(*) Bollo a calendario.

(*)



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

114 FEB. 1956

Sig.

SAPONARO GIUSEPPE di AGOSTINO

1688

5°-Lotto Case Popolari-Scala A In

Tecnico

O S T U N I

Autorizzazione.

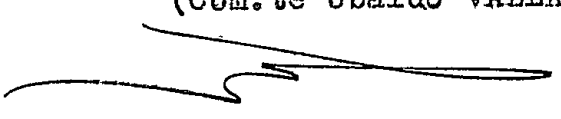
In accoglimento della istanza in data 31/1/1956, si autorizza la trasformazione, a loggetta alla romana, del finestrino del gabinetto dell'appartamento da V.S. abitato.

L'autorizzazione è subordinata ai seguenti adempimenti:

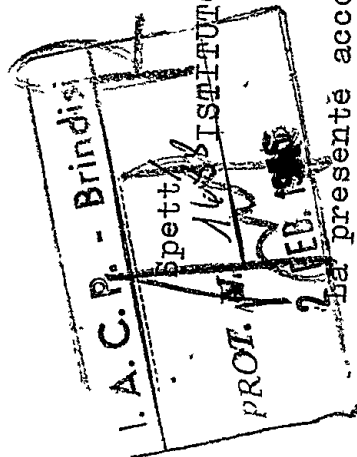
- 1°) approvazione della modifica da parte della Commissione Edilizia locale;
- 2°) le spese di costruzione e della eventuale messa in pristi no saranno sostenute per intero dalla S.V.;
- 3°) la data di inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata dovendo gli stessi essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico di questo Istituto.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



RO/mi



Ostuni, li 31.1.1956

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

La presente accompagna due disegni della palazzina (5° Padiglione) facciata sul largo Bianchieri; con preghiera di volerli benevolmente esaminare, e se nulla osta l'apertura in logetta alla romana del finestrino del gabinetto (come dall'unito detto ~~disegno~~ disegno), della casa o appartamento da me' abitato, inserire nei disegni stessi il nulla osta per l'apertura in parola, che poscia saranno presentati a questa Commissione Edilizia. -

Grazie e distinti saluti

Lapomaro Giuseppe di Agostino
5° Padiglione Case Popolari
Scala A int. 6
Ostuni

Nulla-osta
Lapomaro

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

STAZIONE DI OSTUNI

Brindisi li 28 gennaio 1954

N. 27/34 di prot.

Risposta al foglio n.29502 del 19 dicembre 1953

OGGETTO: Esito informazioni assegnazione alloggi case popolari.

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

In esito alla nota, 11 decorso mese, N.1090, di codesto Istituto, si trascrivono le notizie richieste sul conto della sottonotata persona; tendente all'assegnazione di un alloggio delle case popolari, costruite nel Comune di Ostuni.

.SAFONARO.Giuseppe.di.Agostino.-.impiegato.-.abita.in.Via.Ignazio
.....3.una.casa.composta.di.due.vani.uno.stanzino.e.piccola
.....cucina.fornita.di.cucina.e.gabinetto.e.cisterna..Di..
.....buona.moralità.-.solvibile.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE

F.to COLELLA DOMENICO

Brindisi li 1/2/1954

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO

(Rag. Vito Sportelli)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1658 di Prot.

Brindisi 11 ° Marzo 1954

Al Sig. *Lapauera Giuseppe di A.*.....
Via. *Ignazio*.....N° 3....

OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito al Largo Cappuccini, 4° Lotto, scala. *A*....., interno.. *6*....-

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori, equivalenti a vani legali 3.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, in Brindisi, Via Casimiro, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, Brindisi", per l'ammontare di L.9.413, come appresso dovute:

a) mensilità per fitto e servizi dal 10/3 al 10/4, 1954:

£.1.200 x vani n.3	£ 3.600=
b) consumo acqua normale (250 Litri giornalieri)	" 490=
c) deposito cauzionale	" 4.200=
d) deposito spese contrattuali	" 1.000=
e) I.G.E. 3% (a+b)	" 123=
T O T A L E	£. 9.413=

In sede di contratto le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 15 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com.te ~~Ubaldo~~ *Tal. arino*)

Finché 31-1-96 alla Repe

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N. _____

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. _____

DEL _____

OGGETTO:

LEGGE 24-12-1993 n. 560 - ALIENAZIONE DI ALLOGGIO DI
ERP NEL COMUNE DI OSTUNI - LOTTO 5 - LARGO
BOLANCHIERI - DC. A - PIANO 1 - INT. 6 - A FAVORE DEGLI
EREDI DELLA SIG. CARLUCCI DOMENICA.

L'anno millenovecentonovanta _____ il giorno _____ del mese di _____
nella Sede dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, alla
Via G. B. Casimiro n. 27;

Dot. ing. AUGUSTO DELLI SANTI

IL Presidente ~~Avv. Pietro DELL'ANNO~~, nominato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 3 del 5/1/1990, assistito dal Coordinatore Generale Ing. Antonio LONGO;

Premesso:

- che la sig. CARLUCCI DOMENICA, con nota pervenuta e punto
IACP in data 10-5-1995, chiedeva, nelle qualità di familiare
convivente dell'originario assegnatario sig. Saponaro GIUSEPPE,
di acquistare l'alloggio di cui all'oggetto, con pagamento in
contanti, a sensi della legge 24-12-1993 n. 560;
- che il prezzo di cessione dell'alloggio suddetto calcolato in base
sulle base degli estimi catastali venire stabilito, al netto
delle riduzioni previste dalla legge 24-12-1993, n. 560, in
£ 17.625.600;
- che in data 11-7-1995 la sig. CARLUCCI DOMENICA, a
seguito di richiesta fatta dall'IACP con nota n. 6085 del 22-8-94,
ha versato un acconto di £ 17.625.600 più IVA, pari al 90% del prezzo
di cessione;

- Visto la delibera di questo Istituto n. 8409 del 27-9-1995 con presa d'atto del C.O.A.E.CO - Bari in data 18-10-1995 Rep. 10366, avente ad oggetto: "Legge 24-12-1993, n. 560 - Alienazione di alloggi di ERP nei Comuni di FASANO ed Ostuni" ~~con la quale si autorizza la cessione, anche dell'alloggio sito in Ostuni - Loto 5 - Largo Bianchieri~~ ex. A - piano 1° - int. 6 - a favore della sig.ra CARIULO DOMENICA per il prezzo definitivo di $\text{L. } 19.584.000$;
- Visto la ~~testimoniata~~ ^{testimoniata} del sig. Sebastiano Agostino, pervenuta a questo Istituto in data 15.11.95, con la quale comunica il decesso della sig.ra CARIULO DOMENICA e sollecita la richiesta di trasferimento in proprietà del suddetto alloggio, ~~per la quale si propone il proprio nome~~ essendo l'unico erede della deceduta;
- Visto il certificato di morte della sig.ra CARIULO DOMENICA rilasciato dal Comune di Ostuni in data 7-11-1995;
- Accertato che in data 15-11-1995 è stata versata la somma di $\text{L. } 19.584.000$ più IVA relativa al cessione 10% del prezzo di cessione;
- Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente e con i poteri da esso conferiti;
- Visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal Dirigente del Servizio proprio;
- ~~Con il voto~~ ^{Con il voto} che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso a sensi di legge;

DELIBERA

- Di Autorizzare, come di fatto autorizza la alienazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Ostuni - Loto 5 - Largo ~~Bianchieri~~ ^{Bianchieri} - ex. A - piano 1° - int. 6 - a favore degli eredi legittimi o testamentari della sig.ra CARIULO DOMENICA, dando mandato ai competenti uffici dell'Istituto di procedere

- che con delibera n. 8109 in data 27-9-95, esecutive a sensi di legge d'IAEP deliberare, tra gli altri, l'alienazione in favore della sig.ra CARLOTTA DOMENICA dell'alloggio sito in Olivi - lotto 5° - Lgo BIANCHIERI, re. A - piano 1 - int. 6 - per il prezzo definitivo di £ 19.584.000;
- che con nota pervenuta in data 15-11-95 il sig. Sefronato Ogarino, figlio della nominata sig.ra CARLOTTA DOMENICA, comunicare a punto G. G. il decesso della madre CARLOTTA DOMENICA, chiedendo il riconoscimento della successione e suo nome, in qualità di unico erede della defunta sig.ra CARLOTTA DOMENICA dell'alloggio in parola;
- Visto la delibera n. 8109 in data 27-9-95 dello IAP di Brindisi;
- Visto la nota del sig. Sefronato Ogarino pervenuta all'IAP di BR in data 15-11-95;
- Visto il certificato di morte della sig.ra CARLOTTA DOMENICA - chiarito del Ca

-
- Accertato che in data 15-11-95 il sig. Sefronato Ogarino ha versato a punto IAP la somma di £ 19.584.000 più IVA e saldo del prezzo di cessione definitivo di £ 19.584.000 del quale la sig.ra CARLOTTA DOMENICA aveva già versato in acconto la somma di £ 17. più IVA, come da richiesta dell'IAP
 - Ritenuto di poter autorizzare la alienazione dell'alloggio di cui in premessa in favore degli eredi legittimi o testamentari della sig.ra

Carlo Lomonte

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Dell'Anno)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato _____.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

a punto ancora occorrente per il perfezionamento dei relativi
atti;

- Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Di prendere, come si fatto anche, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Dell'Anno)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato _____.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Prot. N° 89

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N°7.....

DELIBERAZIONE N°...8409.....

OGGETTO : LEGGE 24.12.1993, N°560 - ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI
ERP NEI COMUNI DI FASANO ED OSTUNI.

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell' ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro, n°27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

		Presente	Assente
1)Avv.Pietro DELL'ANNO	-Presidente	SI	
2)Sig.Vincenzo CAPPELLINI	-V.Presidente	SI	
3)Sig.Angelo CANIGLIA	-Consigliere	SI	
4)Sig.Francesco COZZOLI	- "	SI	
5)Dott.Cosimo MATULLI	- "	SI	
6)Sig.Cosimo LEONE	- "		SI
7)Sig.Giuseppe CARBONE	- "		SI
8).....	- "		
9).....	- "		
10).....	- "		
<u>COLLEGIO SINDACALE</u>			
11)Dr. Francesco LEOCI	- Presidente		SI
12)Rag.Fortunato ORLANDO	- Sindaco Rev.		SI
13)Dr. Teodoro CONTARDI	- Sindaco Rev.		SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il PRESIDENTE, constata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'Ordine del Giorno trasmesso in data 19 Settembre 1995 N° di prot. 8318.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-PREMESSO :

-che con legge 24/12/93, n°560, recante all'oggetto "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è stata disposta la vendita degli alloggi di ERP;

-che in esecuzione di cui ai commi 1-4 dell'art.1 di detta legge la Regione su proposta dello IACP di Brindisi doveva formulare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e cioè entro il 16/03/1994 piani di vendita degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo vendibile nella Provincia di Brindisi;

-che l'IACP di Brindisi con deliberazione n°055/94 in data 18/02/1994, esecutiva ai sensi di legge, ha formulato alla Regione Puglia la propria proposta di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica formulata secondo le istruzioni regionali fornite con nota n°706 del 31/01/1994 dal competente Assessorato Regionale all'Urbanistica ed ERP;

-che la Regione Puglia con deliberazione del Consiglio Regionale in data 24/11/1994, n°912, ha preso atto della delibera IACP n° 055/94 del 18/02/1994;

-che, in particolare, sono stati perfezionati gli atti preliminari per la alienazione degli alloggi, in favore dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi degli assegnatari, di cui all'allegato elenco;

-DATO ATTO :

-che le pratiche di cessione degli alloggi in parola sono state perfezionate nei confronti dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi degli assegnatari, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 9-10 e 12 dell'art.1 della legge 560/93;

-che in particolare i richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi degli assegnatari, di cui all'allegato elenco, hanno versato l'anticipo del 90% (novanta per cento) sul prezzo di cessione e sono, quindi, in attesa di stipulare il contratto di compravendita presso i Notai di loro gradimento;

-**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza che la pratica riveste per addivenire nel più breve tempo possibile alla stipula dei relativi atti, allo scopo anche di evitare il contenzioso per detenzione di somme oltre i limiti consentiti per il disbrigo delle pratiche di riscatto;

-**VISTE** le pratiche relative;

-**ACCERTATO** che i richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi degli assegnatari sono tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la alienazione degli alloggi a suo tempo assegnati agli intestatari;

-**RITENUTO**, pertanto, di poter autorizzare la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di FASANO ed OSTUNI in favore dei richiedenti nella loro qualità di fa-

miliari conviventi degli assegnatari di cui all'elenco allegato;

-VISTO lo schema di contratto di cessione in proprietà approvato con deliberazione n°8362 in data 03/04/1995 esecutiva ai sensi di legge;

-Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale ed alla unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

=DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di FASANO ed OSTUNI in favore dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi degli assegnatari, di cui allo allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita secondo lo schema approvato con deliberazione n°8362 in data 03/04/1995, dando mandato ai competenti uffici dello Istituto di provvedere a quanto ancora occorrente per il perfezionamento dei relativi atti;

=DI DARE ATTO, come di fatto dà atto, che le somme rivenienti dalla alienazione degli alloggi di cui alla presente deliberazione saranno destinate come previsto dalla legge 560/93;

=DI RENDERE, come di fatto rende, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesi i motivi di necessità ed urgenza che la pratica riveste, ampiamente illustrati nella descrittiva che precede.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 10366

Il 19-10-1995

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 19-10-1995, pronuncia:

"PARERE ATTO"

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Isabella Perùdo

IL PRESIDENTE

f.to Dott. ~~Vittorio Marullo~~
GAZIANO CIOCI

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato,
viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Pietro DELL'ANNO

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

I COMPONENTI

f.to Vincenzo CAPPELLINI

f.to Angelo CANIGLIA

f.to Francesco COZZOLI

f.to Cosimo MATULLI

f.to Cosimo ~~LEONE~~

f.to Giuseppe CARBONE

f.to _____

f.to _____

f.to _____

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa al-
l'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 29 SET 1995 e vi rimar-
rà per quindici giorni consecutivi.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme

Brindisi, il 29 SET 1995

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

1922
L. 15 NOV. 1995

Al n. Presidente dello
di Milano

AEP *[Signature]*

Oggetto: Miscato alloggio n. 1 CARICO DOMENICO

Il sottoscritto Saverio Agostino, nato in
Ortuni il 5/5/41, unico erede della de cuius
madre CARICO DOMENICO, la quale
aveva già provveduto al riscatto dell'alloggio
e fu intestato, nato in Ortuni in loco
Biancheri 6/A 6, pagando il 10% del
prezzo totale di cessione dell'alloggio,

CHIEDE

di definire le notizie di riscatto, con
il saldo definitivo dell'alloggio e proprio
nome, risolvendo il problema e' accaduto
in data 31-10-95, con cui n'è emessa dal
certificato di morte che n'è allese alle presenti.
Si fa presente inoltre, di rinviare le suddette
notizie per il perfezionamento di proprietà al
notario Salomone con residenza in Ortuni -
Distretto di Ortuni.

[Signature]
21/11

Con osservanza
[Signature]